

(N. 1781)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 28 giugno 1951
(V. Stampato N. **520-107**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 LUGLIO 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro l'anno 1951, un concorso interno per titoli a posti di gruppo A fra agenti laureati, che, alla data dell'11 giugno 1948, risultavano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 2 ».

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« A detto concorso saranno ammessi gli agenti:

a) che non abbiano demeritato per il servizio prestato e per la condotta serbata;

b) che rivestano una qualifica di grado 6° o 7° od 8° ferroviario;

c) che siano in possesso di un diploma di laurea;

d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano un'anzianità di servizio di ruolo superiore ai quindici anni, oppure assunti in servizio in base all'articolo 22 della convenzione fra il Ministero della guerra e le Ferrovie dello Stato, concernente l'esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvata con decreto ministeriale n. 2343 del 9 gennaio 1940.

Al concorso saranno ammessi, altresì, gli agenti di gruppo A provenienti da altri gruppi del personale degli uffici od esecutivo delle Ferrovie dello Stato, purchè all'anzidetta data dell'11 giugno 1948 od anteriormente, risultino in possesso dei requisiti richiesti per parteciparvi ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« I candidati ammessi al concorso saranno compresi in una graduatoria formata in base ad una votazione per i titoli posseduti alla data del decreto ministeriale che indice il concorso, titoli da valutarsi nel seguente ordine di importanza:

a) qualifica ed anzianità di grado del candidato;

b) rapporto informativo ed eventuali benemeritenze di servizio;

c) anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo prestato;

d) titoli di studio ed altri eventuali titoli (pubblicazioni, ecc.) presentati;

e) idoneità eventualmente conseguite nei concorsi esterni od interni per posti di allievo ispettore ».

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Gli agenti compresi nella graduatoria di merito di cui all'articolo 3 del presente decreto, dovranno compiere un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi.

L'inquadramento nel gruppo A, con le modalità previste dal successivo articolo 5, è subordinato all'esito favorevole dell'esperimento pratico.

I candidati idonei dovranno conseguire le abilitazioni prescritte per il servizio cui saranno assegnati, nei limiti di tempo fissati dal regolamento del personale.

Dall'esperimento pratico di cui sopra sono esclusi gli agenti che, alla data effettiva del passaggio, rivestono già una qualifica di gruppo A ».

Art. 5. — È sostituito dal seguente:

« Gli agenti compresi nella graduatoria di merito del concorso saranno sistemati secondo l'ordine della graduatoria stessa, con decorrenza 1° gennaio degli anni dal 1951 al 1956, nelle qualifiche sottoindicate, entro il limite di un quinto del numero complessivo dei posti disponibili alle stesse date nelle piante organiche delle qualifiche interessate di gruppo A:

1° nella qualifica di ispettore di seconda classe, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 6° ferroviario;

2° nella qualifica di allievo ispettore, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 7° o di grado 8° ferroviario ».

Art. 6. — È sostituito dal seguente:

« La decorrenza stabilita al precedente articolo 5 per l'inquadramento degli agenti nel gruppo A è valida ai soli effetti giuridici e di sviluppo di carriera.

Gli effetti finanziari decorrono dalla data effettiva del passaggio al gruppo A ».

Art. 7. — È sostituito dal seguente:

« Qualora, entro il 1° gennaio 1956, l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra disposta, non sia stata sufficiente ad immettere nel gruppo *A* tutti gli agenti compresi nella graduatoria di merito, i rimanenti verranno sistemati, nelle qualifiche sopra indicate, con decorrenza 1° gennaio 1957, anche in eccedenza della pianta organica delle rispettive qualifiche.

« Gli accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale dell'eccedenza verificatisi in conseguenza della sistemazione di cui al precedente comma, sono stabiliti, a cominciare dal 1° gennaio 1958, nella misura del venti per cento ».

Art. 8. — È sostituito dal seguente:

« Il giudizio relativo all'ammissione dei candidati meritevoli nella graduatoria, da com-

pilarsi in base alle norme di cui all'articolo 3 del presente decreto, nonché la formazione della graduatoria stessa, sono devoluti ad una Commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti, presieduta da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado 1° e composta di dieci membri, dei quali sette, di grado non inferiore al 2°, in rappresentanza della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, uno per ogni servizio, e tre, di grado non inferiore al 4°, in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali). Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al 3°.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 633

Acceleramento per l'ammissione nel gruppo « A », mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato.

Art. 1.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a bandire ogni anno, a partire dal 1948 e fino al 1950, un concorso interno per titoli ed esami a posti di gruppo *A* fra agenti laureati che alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 2.

Art. 2.

Ai concorsi annuali potranno essere ammessi gli agenti:

a) che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per la condotta sempre serbata;

b) che rivestano una qualifica di grado ottavo ferroviario;

c) che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta l'utilizzazione nel gruppo *A*;

d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano un'anzianità di servizio di ruolo superiore a quindici anni, oppure assunti in servizio in base all'articolo 22 della Convenzione fra il Ministero della guerra e le Ferrovie dello Stato concernente l'esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvata con decreto Ministeriale n. 2343 del 9 gennaio 1949.

Art. 3.

I candidati ammessi ai concorsi annuali di cui all'articolo 2 del presente decreto, dovranno sostenere gli esami orali di idoneità, secondo i programmi che saranno stabiliti dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato in materia di cultura ferroviaria.

L'inquadramento nel gruppo *A*, con le modalità previste dal successivo articolo 5, è subordinato all'esito favorevole degli esami di idoneità.

Tale inquadramento avverrà di massima in modo da utilizzare l'agente secondo la competenza che gli deriva dalle mansioni esercitate. È data però facoltà all'Amministrazione ferroviaria di utilizzare l'agente in ramo diverso qualora ciò sia nell'interesse del servizio, comunque in rapporto ai titoli di studio di cui egli è in possesso.

I candidati idonei dovranno inoltre conseguire le abilitazioni prescritte per il Servizio cui saranno assegnati, nei limiti di tempo fissati dal regolamento del personale.

Art. 4.

Ai candidati che superino la prova obbligatoria di idoneità, verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e le prove facoltative di lingue estere, da valutarsi nel seguente ordine di importanza:

a) qualifica ed anzianità di grado del candidato;

b) rapporto informativo ed eventuali benevolenze di servizio;

c) titoli di studio ed altri eventuali titoli (pubblicazioni, ecc.) presentati;

d) idoneità eventualmente conseguite nei concorsi esterni od interni per posti di allievo ispettore;

e) conoscenza delle lingue (francese, inglese e tedesco).

Art. 5.

Gli agenti idonei nel primo dei concorsi annuali, di cui al precedente articolo 1, saranno sistemati in ordine di graduatoria, con decorrenza 1° gennaio degli anni dal 1948 al 1954, nelle qualifiche sottoindicate, entro il limite di un quinto del numero complessivo dei posti disponibili, alle stesse date, nelle piante organiche delle qualifiche interessate di gruppo A:

1° nella qualifica di ispettore di 1^a classe, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 6° ferroviario;

2° nella qualifica di ispettore di 2^a classe, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 7° ferroviario o di una qualifica di grado 8° ferroviario, con almeno in quest'ultimo caso, tre anni di anzianità nel grado;

3° nella qualifica di allievo ispettore, per gli agenti rivestiti di una qualifica di grado 8° ferroviario.

Gli agenti idonei nei concorsi successivi al primo saranno, nel rispettivo ordine di graduatoria, aggiunti alla graduatoria del

primo concorso e saranno sistemati nelle qualifiche sopra indicate, con le medesime modalità, al 1° gennaio di ciascun anno e fino al 1° gennaio 1954.

Art. 6.

Gli agenti che non riusciranno idonei nel primo o nel secondo dei concorsi annuali, di cui al precedente articolo 1, potranno essere ammessi a partecipare, per una sola volta, ad un concorso successivo, semprechè rimangano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Art. 7.

Qualora entro il 1° gennaio 1954 l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra disposto, non sia stata sufficiente ad immettere nel gruppo A tutti gli agenti idonei nei concorsi annuali, i rimanenti verranno sistemati, nelle qualifiche sopra indicate, al 1° gennaio 1955, ed occorrendo, negli anni successivi, anche in eccedenza al quinto dei posti disponibili, entro i limiti delle piante organiche, dopo dettratti i posti da riservare alle promozioni normali ed ai concorsi per allievi ispettori. Tale detrazione, nel complesso, non potrà superare i due quinti dei posti disponibili.

Art. 8.

La Commissione di esami sarà presieduta da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado 1° e composta di sette membri, uno per ogni servizio, di grado non inferiore al secondo. Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al 4°.

A tale Commissione è devoluto anche il giudizio relativo all'ammissione dei candidati al concorso, nonché la formazione della graduatoria finale da compilarsi sulla base dei risultati dell'esame di idoneità e della valutazione dei titoli.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.